

Edizione di lunedì 18 aprile 2016

DICHIARAZIONI

[Precompilata: uno strumento efficiente?](#)

di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

[L'individuazione degli immobili dell'imprenditore da poter estromettere](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

[Non imponibili IVA le cessioni di beni all'estero in occasione di fiere](#)

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

[Il "Bonus mobili" alla luce dei recenti chiarimenti dell'Agenzia](#)

di **Luca Mambrin**

ENTI NON COMMERCIALI

[La Cassazione torna sulle sponsorizzazioni sportive](#)

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

BACHECA

[Il trust per i soggetti deboli](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

DICHIARAZIONI

Precompilata: uno strumento efficiente?

di **Fabio Garrini**

Siamo al secondo **anno di applicazione del modello 730 precompilato** e, anche sulla scorta dell'esperienza passata, possiamo avanzare qualche **valutazione**. Con la pubblicazione dei comunicati stampa dell'11 e del 15 aprile 2016, l'Agenzia ha pomposamente affermato la possibilità per i contribuenti di accedere a tale **opportunità**. Proviamo a considerare quali sono gli **aspetti delicati** e soprattutto quali siano i dati su cui probabilmente occorrerà intervenire.

La parzialità dei dati

Il primo problema di cui soffre la dichiarazione precompilata riguarda la **parzialità dei dati in essa contenuti**. Non sono infatti previsti tutti gli oneri, ma, ad onor del vero, va osservato come siano contemplati gli oneri più frequenti: accanto agli interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali, da quest'anno **debbono le spese sanitarie e i relativi rimborsi, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare, i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici**.

Il paniere degli oneri compresi è **ampio** e occorre dire che potrebbe risolvere la varietà degli oneri previsti dalla maggior parte dei contribuenti. Il problema risiede, come detto, nella **"completezza di tali informazioni"**.

Valutiamo il trattamento dei nuovi oneri introdotti per segnalare alcune possibili **incongruenze** che il contribuente potrebbe riscontrare.

Si pensi, in particolare, alle **spese sanitarie** che sono state raccolte tramite l'obbligo comunicativo posto a carico dei medici e delle strutture sanitarie. Va ricordato che **molti soggetti risultavano esclusi** da tale onere; pertanto, per il contribuente che accede alla precompilata, sarà frequente trovarsi una certa quantità di spese sanitarie, ma sarà altrettanto **probabile che i dati siano incompleti**.

La stessa Agenzia segnala, sul sito dedicato, **l'assenza** delle spese sanitarie sostenute nei confronti di soggetti che erogano **prestazioni di assistenza specifica** (per esempio, parafarmacie e rivenditori di articoli sanitari) e **prestazioni ausiliarie della professione sanitaria** (per esempio, ottici, podologi, fisioterapisti), ma non operano nell'ambito di **strutture accreditate** per l'erogazione dei servizi sanitari. Inoltre, a causa di difficoltà tecniche legate alle modalità di conservazione dei dati, le **farmacie** non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate la gran parte delle **spese per farmaci** sostenute dai cittadini nel corso del 2015:

pertanto, le spese sostenute verso le farmacie sono state **escluse in toto**.

Peraltro, le **spese detraibili solo a particolari condizioni** (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel **foglio riepilogativo** e non nella dichiarazione precompilata; questi dati, quindi, devono essere valutati dal contribuente.

Se vi sono dei rimborsi, il dato diventa davvero ingestibile. Le spese sanitarie sono infatti indicate nel modello al netto di questi.

L'Agenzia osserva come quest'anno si può verificare un **disallineamento tra i dati relativi alle spese sanitarie e i dati relativi ai rimborsi**. Infatti, mentre le spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata potrebbero non essere esaustive, i rimborsi comunicati dagli Enti o Casse con finalità assistenziali e riportati nella dichiarazione sono riferiti a tutte le spese sanitarie rimborsate (a prescindere dalla tipologia di spesa o dal soggetto che ha erogato la prestazione). Quindi **nel caso di spese rimborsate, il dato detraibile sarà quasi sicuramente sottostimato**.

Qualora la spesa sia stata sostenuta a favore del **familiare a carico**, il contribuente la troverà indicata nella propria dichiarazione (se il figlio è a carico di entrambi i genitori, l'imputazione sarà al 50% ciascuno); egli però dovrà **controllare tale condizione** e, se non rispettata, dovrà **nettizzare** il rigo delle spese mediche da quelle relative al familiare.

Anche le **spese universitarie** devono essere "lavorate" dal contribuente: le spese comunicate dalle **università statali** sono riportate integralmente nella dichiarazione precompilata, mentre le spese comunicate dalle **università non statali** vengono riportate solo nel foglio riepilogativo; questo perché, per queste ultime, la detrazione non è piena, ma vanno considerate nel limite della spesa prevista per l'università statale più vicina e, conseguentemente, va modificato il modello per indicare tale dato. Inoltre, l'Agenzia, ricorda che **non sono incluse nella dichiarazione precompilata altre spese universitarie detraibili**, quali per esempio quelle sostenute per i test di ammissione e le prove di preselezione, che quindi andranno **aggiunte** dal contribuente, il quale pure dovrà preoccuparsi di defalcare tale importo di eventuali rimborsi ricevuti.

Si ricordi, poi, che nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse, in relazione all'**evento funebre**, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri. Il contribuente può integrare la dichiarazione riportando **le eventuali ulteriori spese detraibili sostenute in dipendenza del decesso** (per esempio le spese sostenute per la lavorazione di marmi e delle lapidi), sempre entro il limite di spesa detraibile di € 1.550 per evento funebre. Tale limite, essendo di importo ridotto, sarà spesso già esaurito dalla sola fattura dell'agenzia di pompe funebri.

Questi sono solo alcuni esempi (ma ne potremmo fare molti altri) per evidenziare come la precompilata sia spesso un **semilavorato** su cui intervenire.

Nella maggioranza dei casi, se viene **accettata la precompilata così come predisposta**, vi è un significativo **rischio di errore** (verifica delle condizioni soggettive, che rimangono a carico del contribuente) oppure, nel migliore dei casi, si finisce per **perdere una buona fetta di detrazioni per strada**.

Io la vedo così: non esiste una dichiarazione “abbastanza completa”. O è corretta, o non lo è. E, a mio avviso, non saranno molte le dichiarazioni predisposte corrette.

Le dichiarazioni “abbastanza complete” sono dichiarazioni sbagliate.

Viste le competenze tecniche che servono per modificare una precompilata, se l'intento è permettere alla pensionata o all'operaio di farsi la dichiarazione, **l'obiettivo non mi pare raggiunto**.

Poi ciascuno avrà le proprie opinioni.

AGEVOLAZIONI

L'individuazione degli immobili dell'imprenditore da poter estromettere

di **Sandro Cerato**

L'**imprenditore individuale** può estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa con il pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'8 per cento**, previa **opzione da esercitare entro il 31 maggio 2016**.

L'estromissione agevolata può riguardare, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della Legge di stabilità 2016, i "**beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**".

In particolare, possono essere oggetto di estromissione gli immobili, **posseduti alla data del 31 ottobre 2015**:

- **strumentali per destinazione**, ossia quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
- **strumentali per natura**, ossia gli immobili che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B, C, D, E e A/10), che possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa, ovvero se dati in locazione o comodato a terzi.
- **concessi in locazione a terzi e strumentali per natura** (rientranti nelle categorie B, C, D, E ed A/10).

In merito, data la diversa modalità di definizione di "immobile strumentale per natura" ed "immobile strumentale per destinazione", può accadere che un immobile sia ricompreso in entrambe le categorie. In tal caso, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 57/E/2001, ha chiarito che l'immobile in questione debba essere ricompreso nella categoria degli **immobili strumentali per destinazione**.

Inoltre, costituiscono una ulteriore categoria, i fabbricati **concessi in uso ai dipendenti** che abbiano **trasferito la loro residenza anagrafica nel Comune** in cui prestano l'attività lavorativa. La strumentalità di tali immobili è riconosciuta per i periodi d'imposta in cui si verifica il trasferimento e per i due successivi.

Diversamente, non possono essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono **beni merce**;

- **non sono strumentali né per natura né per destinazione**, anche se indicati nell'inventario;
- rientrano tra quelli di **civile abitazione** (categoria A) utilizzati in modo promiscuo dal contribuente per l'esercizio dell'attività e per le proprie esigenze personali.

Si rileva che gli immobili, di cui all'articolo 43, secondo comma, del Tuir (strumentali per natura o per destinazione), si considerano relativi all'impresa **solo** se indicati **nell'inventario** redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile.

Per i soggetti indicati all'articolo 66 del Tuir, quali le imprese in contabilità semplificata, tale indicazione può essere contenuta **nel registro dei beni ammortizzabili**.

In particolare, si ricorda che, per quanto riguarda l'individuazione dei beni strumentali dell'**impresa individuale**, va evidenziato che i criteri e le regole di definizione sono che:

- per gli acquisti effettuati a partire **dal 1° gennaio 1992**, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei **registri contabili**, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;
- per gli acquisti effettuati **ante 1992**, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall'**utilizzo** effettuato, mentre l'immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.

Infine, si precisa che l'estromissione agevolata riguarda i beni immobili:

- **posseduti al 31 ottobre 2015** e che a tale data presentavano il requisito della strumentalità;
- e **posseduti anche alla data dell'1 gennaio 2016**.

IVA

Non imponibili IVA le cessioni di beni all'estero in occasione di fiere

di **Marco Peirolò**

In un [precedente intervento](#), è stato evidenziato che, in via di principio, il **trasferimento della proprietà differito**, cioè rinviato ad un momento successivo rispetto all'invio dei beni all'estero, non dà luogo ad una cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA. Nell'ipotesi considerata, in cui il passaggio di proprietà avviene quando la merce è già in territorio extracomunitario, la cessione deve essere, infatti, fatturata come **operazione non soggetta** ex art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in difetto del presupposto territoriale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, questa regola generale è **derogata esclusivamente in due ipotesi**, nella specie quando:

- in virtù delle pattuizioni di cui al **contratto di "consignment stock"**, i beni sono inviati a destinazione dell'acquirente stabilito in un Paese extra-UE, presso un **deposito** del medesimo o di un terzo cui quest'ultimo possa accedere. In questa ipotesi, all'atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell'acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per qualificare l'operazione come cessione all'esportazione **non imponibile** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, n. 58**);
- i beni sono inviati al di fuori dell'Unione europea per essere **successivamente ceduti al cliente non residente in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine** dalle stesse parti. In questa ulteriore ipotesi, i beni, ancorché stoccati in un deposito di proprietà del cedente italiano o di cui quest'ultimo ne abbia la disponibilità in virtù di un contratto di locazione appositamente stipulato, sono **vincolati, sin dall'inizio, all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero** in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento. Al pari, quindi, dell'esportazione in esecuzione dell'accordo di "consignment stock", è con il **prelievo** dal deposito per la consegna al cliente estero che si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2013, n. 94**).

La norma di comportamento n. 161 dell'Associazione Dottori commercialisti di Milano (ora Associazione italiana Dottori commercialisti) ha affermato che le cessioni all'esportazione, il cui effetto traslativo sia posticipato rispetto all'invio dei beni all'estero, concorrono alla formazione del *plafond*, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, qualora la

cessione eseguita successivamente **rientri nella finalità dell'esportatore sin dal momento dell'invio dei beni fuori del territorio dell'Unione europea**. Di conseguenza, agli effetti della creazione del *plafond* l'operazione s'intende conclusa nel momento in cui si verificano gli effetti traslativi sospesi o differiti e, con riferimento a tale momento, occorre emettere la relativa fattura indicando la norma di non imponibilità della cessione.

Più nel dettaglio, l'Associazione ha rilevato che, ai fini e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la rilevanza delle operazioni espressamente tipizzate dall'art. 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto, in relazione al differimento degli effetti traslativi, può considerarsi estesa ad **altre situazioni giuridiche** (come, ad esempio, la **tentata vendita** e le **cessioni di beni eseguite all'estero in occasione di fiere mercato**) precedute da operazioni di trasporto/spedizione dei beni all'estero e fondate sull'elemento dell'originaria **intenzionalità** della vendita di detti beni.

A fondamento di questa conclusione, può osservarsi che la norma comunitaria (art. 8, par. 1, lett. a) della VI Direttiva CEE, ora art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE) richiede, per la configurazione di una cessione all'esportazione, la consegna o spedizione e l'atto negoziale in base al quale avviene il trasferimento della proprietà (immediato o differito). Essa considera indispensabile solo la compresenza dei due momenti predetti, **indipendentemente dalla cronologia del loro accadimento**, sicché la momentanea assenza di uno di essi agisce alla stregua di una **condizione di sospensione** degli effetti dell'operazione che, nell'ordinamento italiano, è espressa dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.P.R. 633/1972 per le operazioni (tipizzate) ivi previste.

Quanto al momento della rilevanza dell'operazione, ai fini della determinazione del **plafond**, la cessione, conclusa quando i beni siano già stati trasferiti all'estero, viene qualificata come cessione all'esportazione con effetto **ex nunc**, cioè quando gli effetti sospensivi dell'operazione cessano, dando luogo al perfezionamento della compravendita. Con riferimento a tale momento, ossia quando i beni già inviati all'estero vengono ceduti, l'operatore deve emettere la fattura in regime di **non imponibilità** ex art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

In linea con il principio contenuto nella norma di comportamento n. 161, la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5618 del 16 marzo 2016**, ha affermato che la cessione di beni oggetto di **temporanea esportazione** beneficia della non imponibilità IVA di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del *plafond* anche se l'effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell'ambito di una **esposizione fieristica**. In pratica, con la cessione dei beni già in territorio extracomunitario, ove essi sono stati inviati in occasione della fiera mercato, è possibile emettere fattura non imponibile, siccome l'operazione, in considerazione dell'elemento dell'**originaria intenzionalità della vendita** dei suddetti beni, si qualifica come cessione all'esportazione e non come operazione non soggetta a IVA per difetto del presupposto territoriale di cui all'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

La conclusione raggiunta dai giudici di legittimità **estende**, pertanto, le ipotesi che legittimano

l'emissione della fattura in regime di non imponibilità per i beni ceduti quando si trovino **già** in territorio extracomunitario, con la conseguente creazione del *plafond* per l'operazione nazionale.

AGEVOLAZIONI

Il “Bonus mobili” alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia

di Luca Mambrin

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha **prorogato al 31.12.2016** la **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**.

Nella recente **C.M. n. 7/E/2016**, prevalentemente incentrata sulla nuova detrazione Irpef “*bonus mobili per giovani coppie*”, sono stati forniti alcuni chiarimenti anche in riferimento al “*bonus mobili ed elettrodomestici*” introdotta dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, in merito:

1. al **periodo di sostenimento** delle spese di recupero del patrimonio edilizio come presupposto fondamentale per poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto;
2. alle **modalità di pagamento delle spese** per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In merito al primo punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che i soggetti che possono avvalersi dell’agevolazione sono:

- sia i **contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016;**
- sia i **contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012 (dal 26 giugno 2012).**

Come già chiarito infatti nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, il comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 **non individua** espressamente **la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi**, né quella **a decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese**; per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, secondo l’Agenzia “*costituiscono il presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati*”.

Per quanto riguarda invece l’ammontare della **spesa detraibile**, si ricorda che la detrazione:

- viene calcolata su un **ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000**;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda **la singola unità immobiliare** comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto **più volte** al beneficio.

In merito alle **modalità di sostenimento della spesa**, l'Agenzia delle Entrate nella precedente C.M. 29/E/2013 aveva precisato che per usufruire della detrazione del 50% i pagamenti dovevano essere effettuati mediante **bonifico bancario** e **postale** nei quali dovevano essere indicati:

- la **causale del versamento** (quella utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
- il **numero di partita Iva** ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il pagamento, quindi, doveva avvenire mediante l'apposita procedura di bonifico bancario e postale che prevede l'applicazione della ritenuta dell'**8%** (dal 1 gennaio 2015) secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. n. 78/2010.

Nella **nuova interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 7/E/2016** vengono superate tali precedenti indicazioni: se **il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia** (con conseguente applicazione della ritenuta), ma è sufficiente **l'utilizzo di un bonifico ordinario**.

È comunque ancora possibile effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante **carte di credito o carte di debito**; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Nel caso in cui il **pagamento venga effettuato con carta di credito** e venga rilasciato uno scontrino che non **riporta il codice fiscale dell'acquirente** è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata **natura, qualità e quantità** dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

ENTI NON COMMERCIALI

La Cassazione torna sulle sponsorizzazioni sportive

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

Le somme corrisposte per spese di pubblicità agli enti sportivi dilettantistici sono interamente deducibili nell'esercizio a nulla rilevando l'effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell'impresa erogante, in quanto è la norma stessa, l'articolo 90 della L. 289/2002, nel limite complessivo dei 200.000 euro annui, a prevederne tale qualificazione.

Questa è la tesi che emerge dalla lettura della decisione della Suprema Corte di **Cassazione n. 5720 del 23 marzo scorso**.

Il caso portato avanti al Giudice di legittimità nasce da una sentenza della **Commissione Regionale Tributaria della Campania** che accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della commissione di primo grado, confermando l'avviso di accertamento a carico di una società.

In specie, e per quanto di interesse, si trattava di costi di sponsorizzazione che, non avendo determinato una **significativa crescita** delle vendite, erano stati classificati come mere **spese di pubblicità**.

La società proponeva ricorso in Cassazione censurando la sentenza di appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove essa, in tema di **sponsorizzazione**, non specificava le fonti dalle quali il Giudice avrebbe tratto convincimento e per l'**incertezza** dal punto di vista logico-giuridico del rilievo relativo alla assenza di significativi incrementi di vendite. Denunciava, inoltre, la violazione dell'articolo 90, comma 8, L. 289/2002 per l'omessa ricognizione della fattispecie astratta ivi delineata e per avere errato nel giudizio mediante negazione di detta disposizione che **classifica come spese di pubblicità – deducibili ex articolo 108, comma 2, del Tuir -, entro l'importo massimo di euro 200.000, "il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche..."**. La qualificazione come spese di pubblicità è dovuta ad una **presunzione assoluta** di inerenza del costo introdotta dalla norma in esame.

Osservava, altresì, che era indubitabile l'**inerenza** della sponsorizzazione di una società di *basket* avendo documentato un rapporto percentuale fra costi e fatturato annuo congruo all'attività di impresa.

Il thema decidendum, come correttamente riporta la decisione in commento, "della vertenza attiene, dunque, alle condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità quando queste coinvolgono soggetti ritenuti dal legislatore del 2003 meritevoli di peculiare tutela giuridica, ossia le compagini

sportive dilettantistiche”.

Costituiscono spese di rappresentanza, proseguiva la Corte riprendendo precedenti interventi giurisprudenziali, quelle affrontate *“per iniziative volte ad accrescere il **prestigio** e **l'immagine** dell'azienda ed a potenziarne le possibilità di sviluppo; mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per realizzare iniziative tendenti prevalentemente anche se non esclusivamente, alla **pubblicizzazione** di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”.*

Le spese di sponsorizzazione, essendo finalizzate all'ottenimento di un ritorno economico in capo allo *sponsor*, richiedono l'esistenza di un **nesso inferenziale** tra l'attività svolta dal soggetto sponsorizzato e la società che eroga le somme; in assenza del descritto nesso inferenziale, la spesa sostenuta non può qualificarsi come spesa di pubblicità, bensì di rappresentanza, e come tali soggette alle **limitazioni** di deducibilità (Cass. n. 3433/2012).

Per la dottrina l'articolo 90, comma 8, introduce una esimente alla normativa ed alla giurisprudenza richiamata.

Dal canto suo, l'Amministrazione finanziaria, con la **circolare n. 21/E/2003**, ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo 90, comma 8, introduce una presunzione assoluta circa la natura delle spese erogate in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, secondo cui entro il limite di 200.000 euro sono considerate di **pubblicità** (sul punto vedi anche la risoluzione n. 57/E/2010).

In sintesi, conclude la Suprema Corte: ***“è proprio il comma 8 dell'articolo 90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello stesso sponsor, d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo di gioco, ecc.)”.***

Nel caso in esame, tra la società ricorrente e la squadra militante nel campionato di *basket*, erano intercorsi accordi in forza dei quali la società corrispondeva l'importo nei limiti di legge a fronte dell'impegno da parte del beneficiario di apporre il logo della società sulle divise, sulle locandine pubblicitarie e sulla cartellonistica del campo. Pertanto **la Corte ha confermata la natura pubblicitaria di tali spese.**

BACHECA

Il trust per i soggetti deboli

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[La giornata formativa](#) fa parte di un percorso composto da tre giornate interamente ideato da Sergio Pellegrino con l'obiettivo di analizzare i principali possibili utilizzi del trust. Il taglio dell'incontro è molto operativo. Infatti, dopo aver affrontato le diverse tematiche, che nello specifico riguardano l'uso del trust per la tutela dei soggetti deboli e l'amministrazione del patrimonio di famiglia, i partecipanti dovranno "tradurre in pratica" le nozioni apprese, redigendo con il loro personal computer le clausole più importanti da inserire nell'atto istitutivo. Per questa ragione, la partecipazione è consigliata a Professionisti che hanno già acquisito le necessarie conoscenze teoriche sul funzionamento generale dell'istituto.

PROGRAMMA

IL TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI

Le esigenze di tutela del soggetto debole

La legge sul dopo di noi ed il riconoscimento del ruolo del trust

Il confronto con gli atti di destinazione e le differenze fondamentali

La determinazione della durata del trust

La scelta del trustee e l'opportunità del trust autodichiarato

Il bilanciamento degli interessi del soggetto debole con quelli degli altri componenti del nucleo familiare ed il rischio dell'azione di riduzione

La tutela del disponente nel momento del bisogno

Le misure di vantaggio da un punto di vista fiscale

IL TRUST IN AMBITO FAMILIARE

Il trust e le esigenze della famiglia di fatto

La tutela degli interessi dei minori

L'amministrazione del patrimonio ereditato da minori

L'impiego del trust per tutelare un figlio "problematico"

Il trust per garantire l'assistenza dei genitori anziani

L'utilizzo in sede di separazione giudiziale

Il trust come strumento di garanzia per la corresponsione degli assegni di mantenimento

Il trust testamentario

SEDI E DATE

Bologna – ZanHotel Europa – 23/05/2016

Milano – Hotel Michelangelo – 25/05/2016

Verona – DB Hotel – 24/05/2016

CORPO DOCENTE

Sergio Pellegrino – Dottore Commercialista – Amministratore Consulta Trust Company